

Diritto di cava - usi futuri ed eventuali

Il diritto di cava costituisce uso civico, che può essere necessario e utile nonostante la qualità scadente del materiale. Tale diritto, per i principi fondamentali sia della legislazione sugli usi civici sia di quella sulle miniere, è limitato al materiale già disponibile e non si estende a quello nascosto nelle viscere della terra.

Non sono ammissibili usi civici futuri ed eventuali, non economicamente già determinati né concretamente ancora compresi nella cerchia del diritto obiettivo costituito.

La eccezione, stabilita nell'art. 7 della legge, alla norma generale della assegnazione del compenso in una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata si riferisce soltanto ai fondi destinati a cultura agraria e nei quali quindi l'uso civico si esplica sotto le varie forme proprie di siffatte destinazioni, epperò non è applicabile agli usi che, come il diritto di cava, hanno altre finalità ed obbiettivi.- A. Roma, 29 maggio 1931, De Arcane c. Com. Alghero, in Rep. Fo. It., 1931 n. 9-13 e pubbl. Riv. Demani, ecc., 1931, 447.